

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Depositario e prova dell'assenza di responsabilità

Il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.

Tribunale di Lodi, sentenza del 21.01.2019

...omissis...

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, zzzzW. ha convenuto in zzz responsabile di zzz., esperto d'arte ed editore, assumendo di aver subito lo smarrimento di due opere pittoriche che la stessa aveva consegnato agli odierni

convenuti affinché provvedessero ad esporli in occasione di mostre e concorsi salvo poi l'obbligo di restituirli alla sig.zzzz

...omissis...

L'attrice deduce che, nonostante i numerosi solleciti, la sig.ra B. e il sig. C. non hanno mai provveduto alla restituzione delle opere, arrecandole un danno pari al valore dei quadri smarriti nonché un danno all'immagine derivante dall'impossibilità di esporre le suddette opere (quantificato equitativamente in Euro 15.000,00).

La sig.ra xxxxx costituendosi in giudizio, hanno negato la propria responsabilità ex recepto, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria formulata da parte attrice.

I convenuti riferiscono di aver ricevuto dall'attrice nel maggio 2011, in occasione di una manifestazione artistica tenutasi presso il Grand Hotel Portovenere, alcune opere dalla stessa realizzate che avrebbero dovuto essere esposte al "Trofeo Artista dell'Anno" in programma a Cesenatico nell'estate del 2011; il sig. C. sottolinea di aver ricevuto in custodia suddette opere a titolo di cortesia e di amicizia, escludendo la sussistenza di un rapporto di natura contrattuale con la sig.ra Sxxxx

I convenuti rappresentano, inoltre, che al termine della manifestazione artistica la sig.ra S. ha omesso di ritirare le proprie opere; pertanto - in virtù del rapporto di amicizia che la legava alla attrice - in data 10 settembre 2011 - la sig.ra B. si sarebbe premurata di trasportare presso il Grand Hotel di Portovenere i due quadri, avvertendo telefonicamente l'attrice che le opere erano state lasciate in un angolo della Sala Congressi della struttura alberghiera. Ciò nonostante la sig.ra S. non avrebbe provveduto al ritiro delle opere che quindi andavano smarrita per colpa non imputabile ai convenuti.

Acquisita la documentazione offerta in giudizio, esperita la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il valore delle opere smarrite, all'udienza del 14.09.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni cagionati alla sig.ra S. nei limiti di seguito specificati.

2.1. Come noto, affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni o lo smarrimento della cosa depositata non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegna formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare o escludere la responsabilità ex recepto (Cass. sent. n. 15490/2008).

Nel caso di specie, deve ritenersi provato, per stessa ammissione di parte convenuta (si veda la comparsa di costituzione e risposta p. 3), che le opere smarrite sono state affidate dalla attrice al sig. Czzzzz affinché le consegnasse alla sig.zzzz titolare di zzzz ed organizzatrice della manifestazione artistica "Trofeo Artistico dell'Anno", alla quale la sig.ra S. era stata invitata a partecipare dalla stessa convenuta.

La circostanza che le opere denominate "L'intesa" e "Mille e mille fili di seta" fossero state consegnate ai convenuti è stata poi confermata anche dai testi L.R. e G.F., rispettivamente figlio e amico della attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non essendo emerse ragioni che potrebbero far presumere un condizionamento nei confronti dei convenuti. In particolare, quanto alla testimonianza di L.R. giova evidenziare che la Cassazione è unanime nel riconoscere che "in materia

di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità" (Cass. n. 25358/2015).

Le discrepanze emerse dalle dichiarazioni dei testimoni escussi circa l'indicazione del luogo e del periodo in cui le opere sono state affidate dalla attrice ai convenuti non assumono rilievo ai fini della valutazione della sussistenza di profili di responsabilità in capo a questi ultimi, trattandosi di elementi di fatto secondari rispetto all'accertata consegna della res.

Preme evidenziare che, nel caso di specie, la consegna delle opere da parte della sig.ra S. nelle mani dei convenuti B. e C. integra sicuramente un contratto di deposito gratuito, dovendosi - invece - escludere l'ipotesi di un mero deposito di cortesia.

Quanto alla sig.ra B., è evidente che l'organizzatore di eventi artistici, esponendo opere di titolarità di soggetti terzi, assume su di sé l'obbligo di custodirle. In altri termini, è indubbio che la detenzione delle opere da parte del gallerista sia assolutamente funzionale allo svolgimento della propria attività professionale che si esplica, principalmente, nell'esposizione di opere artistiche sulle quali esercita un potere effettivo di controllo e di vigilanza.

Non vi sono poi dubbi che anche il sig. C. sia parte del contratto di deposito in oggetto, dovendosi escludere che egli abbia accettato in consegna le opere dalla sig.ra S. per mero spirito di amicizia. Dallo scambio di email intercorso tra l'attrice e i convenuti, emerge che il sig. C. aveva assunto su di sé un obbligo di custodia al pari della sig.ra B., diventando destinatario dei numerosi solleciti della sig.ra S. e ciò anche su specifica indicazione della sig.ra B.. Quest'ultima circostanza fa quindi desumere che il sig. C. disponesse materialmente delle opere esposte presso la manifestazione artistica "Trofeo Artista dell'Anno", partecipando - di fatto - all'attività della sig.ra B..

2.2. Quanto alla prova liberatoria, anche nell'ipotesi di deposito gratuito, il depositario per andare esente da ogni responsabilità deve provare l'imprevedibilità o l'inevitabilità della perdita della cosa, ovvero l'estraneità della perdita stessa rispetto al comportamento tenuto nell'esecuzione del contratto; a tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che il depositario non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. sent. n. 7363/1997; Cass. sent. n. 5736/2007).

Nella fattispecie, la perdita delle opere "L'intesa" e "Mille e mille fili di seta" deve essere imputata esclusivamente alla condotta gravemente colposa dei convenuti i quali, per loro stessa ammissione (si veda comparsa di costituzione e risposta p. 4), dopo aver trasportato le opere dalla sede dell'esposizione a Portovenere, le hanno lasciate incustodite in una sala congressi del Grand Hotel Portovenere, luogo di cui A. si avvaleva per organizzare rassegne di arte. Né vale ad escludere la responsabilità dei convenuti la circostanza che per prassi gli artisti che partecipano agli eventi organizzati da A. provvedono personalmente a ritirare le proprie opere al termine della manifestazione. A tal proposito, è sufficiente evidenziare che l'obbligo di custodia in capo al depositario permane finché la res non viene ritirata dal depositante e ciò anche dopo la scadenza del termine eventualmente convenuto dai contraenti.

3. Quanto ai danni patiti, l'attrice rappresenta che la condotta dei convenuti le ha arrecato un danno pari al valore delle opere smarrite nonché un danno alla carriera artistica, causato dall'impossibilità di esporre i suddetti dipinti.

3.1. Per ciò che concerne la prima voce di danno, al fine di accertare il valore delle opere, l'istruttoria si è svolta mediante CTU, dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire. L'elaborato peritale ha vagliato - con adeguata motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto - i profili tecnici della controversia. Il Tribunale dunque - aderendo alle conclusioni del CTU - "esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte".

Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa Giuliana Vindulli, ha quantificato in Euro 1.800,00 il valore dell'opera "Mille e mille fili di seta" e in Euro 1.500,00 il valore dell'opera "L'intesa"; a detta quantificazione il Tribunale ritiene quindi di aderire.

3.2. Quanto alla seconda voce di danno, la sig.ra S. deduce che la condotta inadempiente dei convenuti le avrebbe cagionato un danno che, più correttamente, deve essere qualificato in termini di danno da perdita di chance, ovvero come perdita della possibilità di conseguire in futuro un risultato utile.

Come noto, anche il danno da perdita di chance integra un danno conseguenza e come tale deve essere allegato nei suoi elementi costitutivi materiali e provato. La prova può basarsi anche, in via presuntiva, sulla allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in concreto l'esistenza del pregiudizi.

Sul punto occorre richiamare le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale.

La dott.ssa Vindulli evidenzia il basso valore artistico della produzione della sig.ra S., pittrice non nota nel contesto artistico nazionale ed internazionale e le cui opere sono prive di una valutazione commerciale. Le uniche opere di maggior interesse sono proprio i due dipinti smarriti che l'attrice aveva in programma di esporre nell'ambito di diverse manifestazioni artistiche (doc. 15 e doc. 19). Deve quindi ritenersi che la condotta negligente dei convenuti, con riferimento alle due opere "Mille e mille fili di seta" e "L'intesa", ha effettivamente privato l'attrice di uno spazio di visibilità artistica nonché di una possibilità di guadagno, connessa alla eventualità, non meramente simbolica, di vendere le proprie opere, cagionandole un danno che, tenuto conto della complessiva rilevanza dell'attività artistica della attrice, deve essere liquidato in via equitativo in Euro 1.500,00.

In conclusione, i convenuti devono essere condannati a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva pari ad Euro 4.800,00 di cui Euro 3.300,00 pari al valore delle opere smarrite ed Euro 1.500,00 a titolo di danno da perdita di chance.

4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Parimenti, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto del 14.07.2017, sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.

pqm

il Tribunale di Lodi

in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

zzzzzzMzzzz e li condanna in solido al risarcimento del danno in favore di SzzzW. pari ad Euro 4.800,00;

2) condanna BzzzzF., in solido tra di loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in Euro 2.430,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;

3) pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di zzz., in solido ed in misura eguale.

Così deciso in Lodi, il 14 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2019.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com